

(N. 554)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 maggio 1954 (V. Stampato N. 803)*

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 MAGGIO 1954

Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono designate, mediante elezione, dai professori di ruolo e fuori ruolo componenti il Consiglio delle Facoltà cui appartiene la materia a concorso.

Agli effetti del precedente comma le Facoltà di scienze politiche sono considerate come Facoltà di giurisprudenza; le Facoltà di magistero, l'Istituto superiore orientale di Napoli, gli Istituti superiori di magistero parreggiati, come Facoltà di lettere e filosofia; l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano — limitatamente ai pro-

fessori titolari di discipline del corso di laurea in lingue e letterature straniere — come Facoltà di lettere e filosofia; l'Istituto superiore navale di Napoli, come Facoltà di economia e commercio, per quanto attiene ai professori titolari di discipline della Sezione di economia marittima, e come Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per quanto attiene ai professori di discipline della Sezione nautica; le Scuole di ingegneria aeronautica come Facoltà di ingegneria.

#### Art. 2.

Con i professori di cui al precedente articolo sono chiamati a votare, per ciascun concorso, i professori di ruolo e fuori ruolo, titolari, in altre Facoltà, della disciplina a concorso e di discipline affini, da determinarsi con decreto

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della Sezione I del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

## Art. 3.

I professori di ruolo che intendono prendere parte ad un concorso non possono partecipare alle votazioni per la costituzione della Commissione giudicatrice: se vi partecipano, sono esclusi dal concorso.

Non possono essere compresi nelle designazioni:

a) i professori che fanno parte della Sezione I del Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

a) i professori che abbiano fatto parte delle Commissioni di entrambi gli ultimi due concorsi per la materia.

La disposizione di cui alla lettera b) si applica, tuttavia, nei confronti dei professori della materia a concorso soltanto se — all'atto delle designazioni — i professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, della materia stessa siano in numero superiore ai cinque.

## Art. 4.

Le votazioni si effettuano a schede segrete.

Ciascun votante ha diritto di includere nella sua scheda due nomi di professori, di ruolo o fuori ruolo, ordinari della materia a concorso o di materia strettamente affine.

Possono essere designati cultori della materia soltanto in mancanza di professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, della disciplina.

Il Ministro chiama a far parte della Commissione i quattro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

Un quinto Commissario è designato dal Ministro della pubblica istruzione prima che siano avvenute le votazioni di cui al primo comma.

## Art. 5.

Le modalità per le votazioni sono stabilite con decreto ministeriale.

Lo scrutinio delle votazioni è effettuato dal Presidente della Sezione I del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

## Art. 6.

Qualora per gravi ragioni, da valutarsi dal Ministro della pubblica istruzione, uno dei Commissari eletti declini l'incarico, vien fatto luogo alla sua sostituzione con il designato che segue nell'ordine dello scrutinio delle votazioni.

Salvo il caso di comprovata forza maggiore, non possono essere presentate dimissioni dopo che la Commissione abbia iniziato i propri lavori collegiali, nè gli stessi lavori possono essere aggiornati.

I Commissari che intendano far risultare il proprio dissenso hanno facoltà di redigere apposita relazione di minoranza, che — insieme con la relazione di maggioranza e con le eventuali osservazioni della maggioranza stessa sulla relazione di minoranza — viene dal Ministro rimessa alla Sezione I del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

I Commissari che non ottemperino alle disposizioni del presente articolo saranno immediatamente sostituiti e non potranno essere designati a far parte delle Commissioni dei due successivi concorsi per la materia. L'ineleggibilità è dichiarata dal Ministro, sentita la Sezione I del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

## Art. 7.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai concorsi indetti nell'anno accademico 1953-54.

## Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI